

trovar strano che la proibizione del commercio, al dire dell'istesso Daru, fatta pubblicamente ai nobili in maggior consiglio, sia rimasta a tutti sconosciuta al punto da non trovarsene memoria di sorta, nè per entro ai pubblici registri, nè fra le carte degli storici. Impugna, poi, l'asserzione del nono capitolo che, cioè, siasi *sempre negato il possesso temporale* ai figli e fratelli degli ambasciatori residenti in Roma, onde non potessero conseguire alcun beneficio o dignità ecclesiastica, mentre è noto che i possessi temporali non si davano, nè si potevan dare dal tribunale secreto, a cui non si sarebbe potuto neppur far ricorso, bensì dal senato. Per cui, a suo avviso, gli inquisitori avrebber dovuto scrivere nei loro Statuti coi seguenti termini: *si passerà d'intelligenza col senato, perchè non sia dato loro il possesso temporale, ecc.*

Altre osservazioni aggiunge il Giovini. In proposito dell'articolo 5° in cui viene indicato come un abuso da reprimersi il tenere possedimenti stabili e l'impiegar capitali in paesi non soggetti alla repubblica, egli dimostra, al contrario, come il governo veneto, ben lungi dal riguardare quei possessi e quei capitali impiegati all'estero come un'infrazione alle patrie leggi, si assumesse l'incarico di proteggerne i possessori. Infatti, aggiunge il valente critico che molti nobili veneziani, ed anche altri non nobili, avevan fondi sul milanese, e più ancora sullo Stato Pontificio. Anzi, rispetto a questi ultimi, il governo avrebbe fatto nel 1529 una convenzione colla Santa Sede, mantenuta fino agli ultimi tempi della repubblica, e fondata su privilegi anteriori che guarentiva ai possessori veneziani le loro antiche immunità, e specialmente la libera estrazione dei loro redditi.

Quindi asserisce il Giovini esser falso che fosse per